

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2166

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANTI, VERINI, ROSSOMANDO, CAUSI, MARCHI, BAZOLI,
BIFFONI, ERMINI, MATTIELLO, MORETTI, PICIERNO, AMOD-
DIO, MARZANO, NACCARATO**

Modifica degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, in materia di autoriciclaggio

Presentata il 6 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ripropone nella sostanza le norme per il contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione e tra privati già contenute in un « pacchetto complessivo », nella proposta di legge atto Camera n. 330 recante « Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di falsità nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, di autoriciclaggio, di scambio elettorale politico-mafioso, di delitti di frode fiscale, nonché per il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nei

rapporti tra privati », presentata il 18 marzo 2013. L'intento dei proponenti è di conferire ancora maggior forza alla risposta da dare al Paese e all'Europa in termini di contrasto alla corruzione e alla illegalità. Nella Relazione sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014, la Commissione europea stigmatizza « L'alto livello di corruzione e di evasione fiscale riduce l'efficienza nell'uso delle risorse nell'economia e ostacola la realizzazione dei benefici delle riforme adottate » e pone l'Italia nella categoria dei Paesi che presentano « squilibri macro-economici eccessivi » che vanno fronteggiati rapidamente.

È improcrastinabile, infatti, un intervento normativo che punisca il fenomeno dell'autoriciclaggio. Con l'introduzione del reato di autoriciclaggio nell'ordinamento italiano lo Stato può finalmente dotarsi di uno strumento necessario al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato.

Attualmente il codice penale (articolo 648-*bis*) punisce il reato di riciclaggio individuandolo come l'attività posta in essere da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il riciclaggio è, quindi, escluso (cosiddetta clausola di riserva) nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano. Non ci deve essere, quindi, coincidenza tra l'autore del delitto di cui all'articolo 648-*bis* e l'autore del reato presupposto dove, per reato presupposto, si intende il delitto non colposo da cui provengono il denaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici. Oggi l'autoriciclaggio non costituisce dunque un'autonoma fattispecie penale sulla base dell'assunto di teoria generale secondo cui l'occultamento e l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita rappresenta, per coloro che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto, la continuazione della condotta criminosa di quest'ultimo reato. L'offensività della condotta di autoriciclaggio non richiederebbe autonoma punizione, in quanto la punizione sarebbe inclusa nella sanzione imposta per la condotta dalla quale è scaturito l'arricchimento. Ci troveremmo quindi in un caso di applicazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, secondo il quale non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto, sulla base di una logica riconducibile all'idea di consunzione. In questa ottica il reato di riciclaggio può essere commesso solo da colui che sia del tutto estraneo al fatto di reato che ha determinato l'arricchimento illecito. La repressione del fatto antecedente esaurirebbe

il disvalore complessivo e il relativo bisogno di sanzione, posto che il fatto successivo rappresenta un normale sviluppo della condotta precedente. Contro l'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio si adducono poi anche argomenti legati al rispetto del principio *nemo tenetur se detegere*, in forza del quale l'individuo non può essere costretto a danneggiare se stesso.

Tali obiezioni sembrano però non cogliere il salto di qualità compiuto dal riciclaggio nella realtà odierna del fenomeno criminale, ove sempre più esso costituisce non la semplice prosecuzione di un'attività criminosa, ma un momento essenziale di tenuta del circuito criminale. Il riciclaggio di proventi delittuosi acquista così disvalore autonomo, quale attività capace di alterare il corretto funzionamento del mercato e di stimolare nuove attività criminose. In questa nuova cornice si giustifica allora che la punibilità del riciclaggio venga estesa anche alle condotte equivalenti poste in essere dal soggetto che ha partecipato al reato presupposto.

Al tempo stesso, l'intervento normativo non potrà ignorare due elementi. Da un lato, si deve comunque tenere conto della peculiarità della situazione in cui è lo stesso soggetto a riciclare i proventi dei propri arricchimenti illeciti, specialmente quando si tratti di impiegare tali proventi. È necessario allora cogliere i profili di queste condotte che sono potenzialmente offensivi, senza però cadere in sproporzioni sanzionatorie. D'altro canto, non si può ignorare che, su un piano più generale, è la stessa fattispecie attuale di riciclaggio, *ex* articolo 648-*bis*, che esige un ripensamento, per via della scarsa effettività che essa ha mostrato nella prassi giudiziaria, sino al punto da essere stata icasticamente descritta come uno « spettacolo di energia statuale che, però, non tocca alcun interesse forte » (Moccia). Le norme attuali, nel cui alveo dovrebbe inserirsi l'autoriciclaggio, si mostrano infatti incapaci di contrastare adeguatamente un così allarmante fenomeno criminale. Ciò soprattutto per via di una struttura nor-

mativa fondata, nell'articolo 648-*bis*, sullo schema del reato di evento.

Nel quadro appena descritto, l'introduzione del reato di autoriciclaggio rappresenta anche un giusto ossequio alle sollecitazioni più volte giunte al Parlamento in questi anni.

L'introduzione della fattispecie servirebbe intanto a conformare per intero il nostro ordinamento alle indicazioni contenute nelle direttive europee in materia (in particolare la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005), nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Va, inoltre, ricordato, come l'incriminazione dell'autoriciclaggio sia prevista dalla Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110. L'articolo 13 della Convenzione stabilisce, infatti, che gli Stati-parte adottano le misure legislative necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna gli illeciti indicati dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2 (tra cui l'autoriciclaggio), della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 6 della già citata Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. Nello stesso senso deve essere richiamata la Raccomandazione del 2005 del Fondo monetario internazionale: in particolare, il Fondo monetario internazionale suggerì all'Italia di introdurre il reato di autoriciclaggio allineandosi alla legislazione dei Paesi di *common law* (Stati Uniti d'America, Canada, Inghilterra e Australia) nonché di alcuni Stati europei quali la Spagna, il Portogallo e la Svizzera. A livello comparato, infatti, non pochi sono gli ordinamenti che prevedono l'incriminazione dell'autoriciclaggio: oltre a quelli appena menzionati si pensi ancora a

quello francese e a quello belga. Sotto il profilo comparato si mostra così come la punizione penale dell'autoriciclaggio non sia affatto una soluzione eccentrica e risponda invece a precise esigenze criminologiche, verificate empiricamente.

Ancora, esplicitamente, la risoluzione sulla criminalità organizzata nell'Unione europea, approvata dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2011, oltre a prevedere l'eventuale punibilità del riciclaggio a titolo colposo, chiede agli Stati membri « di inserire come obbligatoria [...] la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita » (raccomandazione 41).

Non è solo a livello internazionale che si è segnalata l'esigenza di introdurre in Italia il reato di autoriciclaggio. Nell'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia del 22 luglio 2009, l'allora Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi (oggi a capo della Banca centrale europea) ha ribadito la necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio. Nell'occasione il Governatore Draghi fu chiarissimo, rilevando come « secondo la nostra legge penale l'autore del reato presupposto non può essere punito anche per riciclaggio. La positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo monetario internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di « autoriciclaggio ». Questa esigenza è stata ribadita il 14 settembre 2011 dal dottor Luigi Donato, Capo del servizio rapporti esterni e affari generali di vigilanza della Banca d'Italia, in occasione dell'audizione svolta dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito dell'esame del cosiddetto disegno di legge « anticorruzione ».

Quello toccato dal Governatore Draghi è un altro punto molto importate del quale non si può non tenere conto: l'autoriciclaggio non rappresenterebbe una novità assoluta per il nostro ordinamento. Dal punto di vista amministrativo, per usare la

stessa formula utilizzata dal Governatore, l'autoriciclaggio è un fenomeno già conosciuto dal legislatore italiano. Il decreto legislativo n. 231 del 2007, recante l'attuazione delle direttive 2006/70/CE e 2005/60/CE, concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, all'articolo 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto), non contiene nessun riferimento al fatto che la condotta non debba essere stata compiuta dall'autore del reato presupposto, per cui gli intermediari finanziari e non finanziari (notai, avvocati, agenti immobiliari) devono segnalare alle autorità preposte le operazioni sospette anche in riferimento a quelle poste in essere dall'autore del reato presupposto. Per questa ragione secondo la Banca d'Italia occorre allineare la nozione penale di riciclaggio a quella amministrativa, che già comprende anche l'autoriciclaggio. Si tratta, quindi, di una definizione ampia che estende l'ambito degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Sostanzialmente, divenendo superfluo il problema dell'estraneità del cliente rispetto all'origine delittuosa dei capitali riciclati, gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette anche quando è il cliente stesso a essere sospettato di aver commesso il reato presupposto (autoriciclaggio). In tal senso si muove anche la circolare del Corpo della guardia di finanza n. 81 del 18 agosto 2008, secondo la quale la segnalazione di operazione sospetta deve essere effettuata anche in riferimento alle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, ovvero anche in caso di autoriciclaggio. Si rammenta, inoltre, che al tema del riciclaggio è dedicata la circolare dell'Associazione bancaria italiana n. 2 del 5 febbraio 2009, « Aggiornamento delle Linee guida ABI ex decreto legislativo n. 231 del 2001 per i reati in materia di "riciclaggio": approfondimento sulle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies*. I delitti di

ricettazione (articolo 648 c.p.), riciclaggio (articolo 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* c.p.) ». Peraltro l'articolo 63, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, aggiungendo un articolo 25-*octies* al decreto legislativo n. 231 del 2001, ha integrato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, escludendo, tuttavia, tale responsabilità in caso di autoriciclaggio. Per l'articolo 25-*octies*, i reati presupposti, rilevanti ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, sono quelli descritti nelle fattispecie di cui ai citati articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, in cui non è attualmente previsto l'autoriciclaggio.

Ancora, nella Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione antimafia (Doc. XXIII, n. 9, della XVI legislatura), approvata dalla Commissione il 25 gennaio 2012, riferendosi alla non sanzionabilità dell'autoriciclaggio, si legge: « Non v'è chi non veda quanto illogica e foriera di gravi conseguenze sia sul piano pratico e della lotta alle mafie simile esclusione di sanzionabilità, tanto più se si considera che un conto è l'impiego nei consumi ordinari delle somme provenienti dal reato, altro è il sistematico ricorso a pratiche od operazioni finanziarie finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Trattasi all'evidenza di un *quid pluris* bisognevole di punizione, senza timore alcuno di incorrere in una duplicità di sanzione per un preteso *post factum* non punibile ».

Audito presso la stessa Commissione antimafia il 17 marzo 2009, l'allora Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso aveva affermato: « In merito alla volontà di perseguire l'economia criminale, sono stato ridimensionato nelle mie valutazioni dal fatto che è stata bloccata la norma sull'autoriciclaggio che consentiva l'incriminazione per riciclaggio di un soggetto che commette un reato e che, dopo averlo commesso, continua nell'attività di inquinamento dell'economia riciclando e occultando il profitto illecito. È una norma ormai adottata da molti

Paesi europei. Sarebbe stato sufficiente eliminare dall'articolo 648-*bis* del codice penale l'inciso "fuori dai casi di concorso nel reato" per avere la possibilità di avviare un'indagine nei confronti di chi ha commesso il reato che ha generato proventi illeciti e li ricicla. Oggi non possiamo fare nemmeno questo, perché l'unico soggetto da cui si può partire per vedere se interviene il reato di riciclaggio è certamente un imputato di criminalità organizzata, noi però non possiamo muoverci. Come si fa a pretendere che si possa inseguire il denaro illecito, il denaro sporco, se non si può nemmeno avviare un'indagine in una certa direzione dopo l'accertamento di una responsabilità? [...] Io sostengo che si tratta di un *post delictum* ma che, al tempo stesso, è un altro *delictum*, un secondo reato. L'imputato può anche impiegare i proventi illeciti per consumarli, ma se questi vengono investiti in tutto o in parte inquinando l'economia in quanto si tratta di danaro a costo zero, si compie un reato che deve essere punito. Tutta l'Europa l'ha capito ma noi continuiamo a sostenere che si tratta di un *post delictum*, peraltro in una volontà comune, *bipartisan*, nonostante la Banca d'Italia, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e la precedente Commissione antimafia abbiano sostenuto l'opportunità della disposizione di modifica della norma». Sul punto è intervenuto anche il Consiglio superiore della magistratura, in occasione del parere del 24 ottobre 2012 sul disegno di legge « anticorruzione » affermando che « deve essere segnalata l'opportunità di una norma che punisca il cosiddetto "auto riciclaggio", e cioè il reimpiego e la reimmersione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo abbia commesso. Tale condotta costituisce infatti uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione. In assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l'ordinamento di uno strumento utile ad impedire — a valle della corruzione — la

concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l'attività illecita ». Nella XVI legislatura, tra gli atti di indirizzo che hanno impegnato il Governo in merito all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio nell'ordinamento, si ricordano alla Camera due ordini del giorno Garavini — il primo (9/03638/163), accolto dal Governo previa riformulazione (« impegna il Governo a valutare l'opportunità di ») nella seduta del 28 luglio 2010, in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica); il secondo (9/04612/127), approvato dall'Assemblea il 14 settembre 2011, in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) — nonché altri tre ordini del giorno: 9/3290-A/19 (Barbato), 9/3290-A/13 (Granata), 9/03290-A/005 (Orlando), tutti accolti dal Governo nella seduta del 27 maggio 2010, in occasione dell'approvazione del Piano straordinario contro le mafie; e un ordine del giorno 9/4434-A/30 (Zazzera), accolto dal Governo nella seduta del 14 giugno 2012, in occasione dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge « anticorruzione ».

La presente proposta di legge prende spunto anzitutto dal pregevole lavoro svolto da due commissioni di studio costituite presso il Ministero della giustizia: il gruppo di studio sull'autoriciclaggio presieduto dal dottor Greco costituito con decreto del Ministro della giustizia dell'8 gennaio 2013 e la commissione di studio presieduta dal professor Fiandaca, costituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia per elaborare proposte di intervento in tema di criminalità organizzata.

Entrambe le commissioni, dall'alto dell'autorevolezza dei loro membri, hanno individuato chiaramente nella riscrittura

dell'articolo 648-*bis* del codice penale una delle azioni essenziali per fronteggiare adeguatamente la criminalità economica, specie nel suo raccordo con quella mafiosa.

Eguale, entrambe le commissioni hanno convenuto sul fatto che l'introduzione del reato di auto-riciclaggio debba essere accompagnato dalla previsione di pene meno severe, onde evitare una complessiva sproporzione sanzionatoria e si sono così mostrate concordi nel prevedere un trattamento penale differenziato in senso mitigativo per il concorrente nel reato presupposto.

Infine, entrambe le commissioni hanno indicato che deve essere comunque escluso dall'area del penalmente illecito il caso del mero godimento a fini personali dei proventi illeciti, la quale ipotesi costituisce nulla più che un naturale *post factum* del reato, senza attentare a nuovi e diversi beni giuridici.

All'interno di questa salda cornice comune, si è preferito mantenere, nella scia della proposta della commissione Fiandaca, l'impianto codicistico attuale che colloca il riciclaggio in chiusura dei delitti contro il patrimonio e che distingue due fattispecie, quella di cui all'articolo 648-*bis* di riciclaggio in senso stretto, e quella di cui all'articolo 648-*ter* di impiego: come ha osservato la commissione Fiandaca « l'impatto offensivo delle due diverse forme di condotta ha ad oggetto beni giuridici differenti rispettivamente individuabili nell'amministrazione della giustizia e nell'ordine economico ».

È poi apparso opportuno rifinire i contorni dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio. Sotto questo profilo, sempre secondo la proposta della commissione Fiandaca, è parso utile trasformare la struttura della fattispecie da reato di evento a reato di pericolo concreto, ciò che dovrebbe consentire una maggiore effettività della norma rispetto alla ineffettività attuale.

Diversamente dalla proposta della commissione Fiandaca, però, si è ritenuto opportuno mantenere, a fianco alla previsione di « atti od operazioni in concreto

ideali ad ostacolare l'identificazione dei proventi delittuosi » anche altre ipotesi di condotte: « sostituzione, trasferimento » cui si è aggiunta la « conversione ».

Da un lato, infatti, si coglie nella legislazione di matrice europea (direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006) un favore per l'indicazione quanto più possibile analitica delle singole condotte, che è comune anche ad altre legislazioni europee (si guardi in particolar modo alla legislazione del Regno Unito). Inoltre è parso che l'indicazione analitica di alcune condotte, accompagnata da una formula di genere di chiusura, rappresenti una formula di costruzione legislativa che offre all'interprete più punti di riferimento, consentendo così di rafforzare lo stesso principio di legalità e tassatività nella descrizione della condotta.

Si è interamente condivisa l'opportunità di precisare al primo comma dell'articolo 648-*bis* che, poiché sovente il delitto presupposto ha natura fiscale o doganale, tali ipotesi sono ricomprese nel cono di operatività della disciplina.

Nei commi successivi, dal secondo al quinto, si prevedono poi una serie di circostanze attenuanti o aggravanti. Diminuisce la pena il fatto che il reato presupposto sia di ridotta gravità (punito con pena inferiore nel massimo a sei anni), mentre la aggrava la circostanza che il fatto sia commesso nell'ambito di una professione, ipotesi già previste nella legislazione odierna.

Si introduce infine una diminuzione della pena collegata ad una misura premiale a favore di chi abbia fornito collaborazione alle indagini o abbia dato prova di una rescissione del legame con il sodalizio criminoso, sulla falsariga di un modello già sperimentato nell'articolo 600-*sexies* quinto comma.

Nell'articolo 2, con riferimento all'articolo 648-*ter*, ci si è invece distanziati dalla proposta della commissione Fiandaca, la quale prevedeva un'unica fattispecie criminosa di impiego senza distinguere fra la posizione di chi avesse concorso nel reato presupposto e chi vi fosse rimasto estraneo. Al contempo, la proposta della com-

missione Fiandaca circoscrive l'ambito delle condotte punibili, limitandole al solo impiego « in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura » onde far emergere più nitidamente la natura della fattispecie come reato contro l'ordine economico.

Per quanto la proposta della commissione Fiandaca si facesse apprezzare per la chiarezza e linearità della proposta si è tuttavia preferito in questa sede confermare la più ampia dizione tradizionale di impiego « in attività economiche o finanziarie », sulla premessa che anche l'impiego reiterato in attività economiche non direttamente speculative o imprenditoriali può comunque comportare forme di distorsione del mercato: si pensi all'indebito vantaggio che potrebbe trarre l'impresa lecita diretta dalla organizzazione criminale da un uso collaterale, ma non direttamente imprenditoriale, del danaro.

Anche per non correre il rischio di interferire su delicati processi in corso si è così optato per la versione classica, che mantiene inalterato il raggio d'incriminazione della norma.

Si è scelto però di valorizzare la formulazione più restrittiva, riferita al solo compimento di attività speculative o imprenditoriali, per la condotta dell'autoriciclatore, prevista dal secondo comma, la quale risulta così di portata più circoscritta: in pratica vanno esente da responsabilità le ipotesi di auto-impiego dei proventi illeciti a fini di mero godimento personale, ciò che costituisce la semplice appendice del crimine (*post factum*) più che un'ipotesi offensiva autonoma.

Qui la cornice edittale per l'« autoriciclatore » è mitigata e si prevedono ipotesi attenuati ed aggravanti simmetriche a quella della fattispecie precedente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 648-bis
del codice penale).*

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. — *(Riciclaggio)*. — Fuori dei casi previsti dall'articolo 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque sostituisce, converte o trasferisce i proventi di un delitto doloso, ovvero compie atti od operazioni in concreto idonei a ostacolare l'identificazione di tali proventi. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.

La pena è diminuita se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita a pena della reclusione inferiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica in ogni caso il terzo comma dell'articolo 648 ».

ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 648-ter
del codice penale).*

1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-ter. — *(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*. — Fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e

648-*bis* e fuori dei casi di concorso nel reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque impiega in attività economiche o finanziarie, di qualsiasi natura, i proventi di un delitto doloso, conoscendone la provenienza. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denari, beni o altre utilità, anche ottenuti o ricavati da un delitto tributario o doganale.

Si applica la pena da tre a otto anni nei confronti di colui che, avendo commesso o concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi, li impiega in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura. Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al primo comma.

La pena è diminuita se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa di cui al primo comma sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica in ogni caso il terzo comma dell'articolo 648 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0019610